

Apprendistato: pronta la bozza del Regolamento

Pronta la bozza sull'apprendistato

il Sole 24 Ore - 04-03-2014 – Claudio Tucci

Riforme. Enel assumerà 150 giovani

Ci dovrà essere un «piano formativo personalizzato» in cui verrà illustrato l'intero percorso di studio e di lavoro. Che consiste in periodi «di formazione in aula» e «di apprendimento in azienda», sulla falsariga del modello duale tedesco. E con le scuole che possono utilizzare spazi di flessibilità «fino a un massimo del 35% dell'orario annuale delle lezioni». In questo modo il ragazzo avrà un doppio "status" di studente e di apprendista, con la conseguenza (una novità "rivoluzionaria") che il tempo trascorso a lavoro varrà come scuola e quindi utile ai fini del conseguimento del diploma superiore. Il ministero dell'Istruzione ha ultimato la bozza di decreto interministeriale che attua l'articolo 8-bis della legge iozt che da l'avvio al programma sperimentale, 2014-2016, di apprendistato a scuola rivolto ai ragazzi di quarta e quinta superiore, specialmente degli istituti tecnici e professionali. Il provvedimento dovrà ora ricevere l'ok di Mef e ministero del Lavoro; ed è molto atteso dalle aziende, in primis Enel che nei giorni scorsi ha già siglato un accordo con i sindacati per assumere come apprendisti circa 150 studenti. Le ultime modifiche al decreto hanno recepito alcune delle osservazioni fatte dalle aziende. Potranno partecipare al programma non solo quelle grandi (ma anche le pmi) e non è più previsto un controllo eccessivo sull'impresa che dovrà dimostrare, comunque, di avere esperienza nella formazione di apprendisti, di rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di possedere adeguati livelli di innovazione tecnologia. «Con una disoccupazione giovanile al 42,4% un rapporto più stretto tra scuola e lavoro è più che mai fondamentale», ha sottolineato il sottosegretario all'Istruzione, Gabriele Toccafondi, che ha seguito passo passo (sotto l'ex ministro Maria Chiara Carrozza) l'iter del decreto. Il ruolo formativo dell'istituzione scolastica resta centrale: «Le materie fondamentali continueranno a essere insegnate in classe ha spiegato Toccafondi mentre in azienda si perfezioneranno le ore di laboratorio e quelle pratiche». In base al decreto, ogni azienda interessata alla sperimentazione dovrà siglare un protocollo con il Miur. Poi, scuola e impresa firmeranno una convenzione dove declinare i contenuti del progetto formativo e il numero di ore da effettuarsi a lavoro durante le lezioni. Al tutor aziendale si affiancherà un docente della scuola. Ci dovrà essere una precisa attività informativa a famiglie e studenti già a partire dalle terzi classi. E verifiche e monitoraggi ad hoc.

BOZZA Regolamento

Documento di lavoro

Redazione 17 gennaio 2014

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, Università e Ricerca.», con particolare riferimento all'art. 8 - bis, comma 2, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'avvio di *“un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014- 2016”*;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297, recante il *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 contenente lo *“Statuto degli Studenti e delle Studentesse”* e successive modificazioni;

VISTO il DM n. 429 del 20 novembre 2000, recante il Regolamento delle caratteristiche formali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima.

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167 recante il "Testo Unico dell'apprendistato", a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247", e in particolare l'articolo 5;

VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, recante Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 concernenti il riordino degli Istituti Professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei;

VISTA la Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 contenente "Linee Guida per gli Istituti Tecnici e della Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 contenente "Linee Guida per gli Istituti Professionali" che ai rispettivi paragrafi 1.4 "Realizzare alleanze formative sul territorio con il mondo del lavoro delle professioni e della ricerca", anche in riferimento alle raccomandazioni dell'Unione Europea ai Paesi membri, sottolineano la necessità di sviluppare l'interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la 'reale spendibilità' dei titoli di studio sul mercato del lavoro;

VISTO il Decreto interministeriale del 7 ottobre 2010 n. 211 "Regolamento recante Indicazioni Nazionali per i Licei

TENUTO CONTO che con il decreto interministeriale di cui al citato comma 2 dell'art.8 bis del decreto Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 occorre definire *"la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curricolare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi"*;

CONSIDERATO che il programma sperimentale si svolge nel triennio 2014/2016 e che l'art. 8 – bis si riferisce a studenti frequentanti il quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, in deroga alle vigenti disposizioni riguardanti l'età di accesso ai contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 5 del D.Lgs 14 settembre 2011, n.167,

D E C R E T A

Art.1

Oggetto e soggetti del programma sperimentale

1. Il presente decreto ha per oggetto l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, per il triennio 2014 – 2016, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, che contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sono ammessi a partecipare al programma sperimentale di cui al comma 1, previa manifestazione di interesse, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado e le imprese pubbliche o private aventi le caratteristiche specificate nel successivo art. 3 che concludono le apposite convenzioni di cui al successivo art.5.

Art.2

Finalità del programma sperimentale

1. Il programma di cui all'articolo 1 è finalizzato alla sperimentazione, nel triennio 2014-2016, di percorsi di istruzione e formazione che consentono contestualmente il

conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e l'inserimento in un posto di lavoro.

2. I percorsi sperimentali in apprendistato sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dall'azienda e spendibili nel mercato del lavoro.
3. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.

Art.3

Tipologia di imprese e loro requisiti

1. Sono ammesse al programma di sperimentazione le imprese pubbliche o private di cui all'art.1 che rispettano tutti i requisiti formali di legge in relazione alla affidabilità economica e finanziaria, alle capacità gestionali e risorse professionali, alla certificazione della qualità dei processi aziendali, nonché a tutti i requisiti di legge previsti per l'accesso ad appalti pubblici. (vedi D.Lgs. 163/2006)
2. Inoltre, le imprese devono possedere:
 - pluralità di sedi o strutture produttive distribuite sul territorio nazionale o regionale;
 - consolidate esperienze nella formazione in apprendistato in relazione a profili professionali corrispondenti al livello dei diplomi di istruzione secondaria superiore o nelle relazioni con strutture del sistema nazionale di istruzione e formazione per l'alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi, stage;
 - capacità formativa e disponibilità alla formazione anche a favore dei docenti e dei tutor delle scuole convenzionate;
 - capacità occupazionale in relazione al numero degli studenti che partecipano al programma sperimentale;
 - requisiti di osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale;
 - adeguati livelli di innovazione tecnologica dei processi produttivi e dei prodotti.

Art.4

Protocollo d'intesa MIUR – Impresa

1. Il MIUR stipula un protocollo d'intesa con ciascuna azienda interessata alla sperimentazione dei percorsi di apprendistato, in cui sono specificati:
 - l'ambito di applicazione in relazione agli indirizzi di studio degli attuali ordinamenti degli studenti a cui è rivolta la proposta di contratto di apprendistato;
 - i criteri di identificazione delle aree geografiche interessate;
 - le modalità di accesso al programma da parte delle singole scuole (manifestazione d'interesse) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali;
 - il numero degli studenti da coinvolgere, anche in relazione alle prospettive di occupazione all'interno dell'azienda;
 - i criteri e le modalità delle procedure per la selezione degli studenti e le garanzie di pari opportunità di accesso;
 - le modalità per l'eventuale rientro degli studenti nei percorsi scolastici ordinari nel corso del biennio sperimentale;
 - il numero di ore di formazione da dover svolgere sul posto di lavoro nel biennio;
 - le responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'impresa nel periodo di apprendistato;
 - le modalità per il monitoraggio e i criteri di verifica della sperimentazione.

Art. 5

Convenzioni tra istituzioni scolastiche e imprese – “Contratto Formativo”

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni o “contratti formativi”, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto e nei limiti del Protocollo d'intesa di cui all'articolo 4 del presente decreto.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in apprendistato, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono l'organizzazione didattica dei percorsi e specificano:
- i contenuti dell'offerta formativa, anche attraverso il confronto tra i risultati di apprendimento (competenze, abilità e conoscenze) attesi per lo specifico indirizzo di studi e le competenze, abilità e conoscenze tecnico - professionali acquisite nel percorso formativo dallo studente apprendista;
 - l'articolazione della didattica in aula e sul posto di lavoro in relazione al calendario scolastico e all'orario di lavoro previsto per gli apprendisti;
 - il numero di ore da effettuarsi in azienda durante il periodo delle lezioni;
 - la designazione di un docente con funzione di tutor scolastico della classe in apprendistato e di un tutor aziendale da parte dell'impresa, e le loro modalità di interazione;
 - le responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'azienda inerenti il rapporto con le famiglie degli apprendisti, in particolare se minori;
 - le iniziative di formazione per i docenti da svolgersi all'interno dell'azienda coinvolta;
 - i soggetti e le modalità di accertamento degli apprendimenti degli studenti apprendisti, inclusi quelli acquisiti sul posto di lavoro, in itinere e conclusivi per ciascun anno scolastico, nonché per il riconoscimento e la validazione dei crediti formativi;
 - le procedure per la certificazione delle specifiche competenze professionali acquisite sul posto di lavoro nel corso del periodo di apprendistato;
 - criteri di accertamento e miglioramento della qualità del percorso formativo in azienda;

Art. 6

Diritti degli studenti

(nota: non è stato ancora emanato il previsto DM sui diritti degli studenti in alternanza)

1. I percorsi di apprendistato, nei loro aspetti educativi, formativi e contrattuali sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione e ad assicurare la piena consapevolezza anche ai fini degli eventuali sbocchi occupazionali.

A tale scopo, l'Istituzione scolastica promuove presso le famiglie e gli studenti delle terze classi iniziative di informazione e diffusione al fine di garantire la completa conoscenza:

- del progetto sperimentale e della sue finalità;
- delle modalità del processo di selezione
- del 'contratto formativo' stipulato con l'azienda
- del riconoscimento del doppio 'status' di studente e di apprendista.

Art. 7

Organizzazione didattica dei percorsi

1. I percorsi hanno una struttura flessibile, si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento sul posto di lavoro, sono progettati congiuntamente dall'istituzione scolastica e dall'impresa e si attuano sulla base delle convenzioni di cui al precedente articolo 5;
2. Per le finalità dei percorsi di cui al comma 1, il numero di ore di didattica curricolare non può essere inferiore a quello previsto applicando le quote di flessibilità definite per la realizzazione di opzioni negli indirizzi degli Istituti Tecnici per il 4 e 5 anno;
3. Al fine della progettazione di cui al comma 1, l'istituzione scolastica e l'impresa definiscono congiuntamente il calendario delle attività, tenuto conto del piano annuale definito dagli organi collegiali della scuola;
4. I periodi di apprendimento sul posto di lavoro fanno parte integrante del percorso formativo personalizzato e sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età

5. I periodi di apprendimento sul posto di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 8
Tutor scolastico e tutor aziendale
(da sviluppare)

Art. 9
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. I percorsi di apprendistato sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche avvalendosi della collaborazione di INDIRE e ISFOL;
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica valuta gli apprendimenti degli studenti in apprendistato tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale e certifica le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico ordinario per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi dell'istruzione e della formazione.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in apprendistato sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
4. Le istituzioni scolastiche rilasciano, a conclusione dei percorsi in apprendistato, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento sul posto di lavoro.
5. Ai fini dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in apprendistato, la terza prova scritta è predisposta dalle Commissioni e comprende, alternativamente, le prove previste dall'art. 2 del DM n. 429 del 20 novembre 2000, al comma 1 lettera e) ed f). Ai fini della preparazione della prova, la Commissione può avvalersi della collaborazione di un esperto designato ai sensi dell'art. 6 comma 3 dei D.P.R. 87 e 88 del 15 marzo 2010.

Roma,
IL MINISTRO